



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 558/20/CONS

**DIFFIDA ALLA SOCIETÀ TOPTTEL S.R.L. AL PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2020**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 ottobre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”* e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *“sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all'Autorità”*;

VISTO l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266 del 2005, che fissa in sede di prima applicazione, per l'anno 2006, *“l'entità della contribuzione in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge stabilendo che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTA la delibera n. 434/19/CONS, del 4 novembre 2019, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2020 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell’1,3% dei ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dell’1,9% dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media*, come risultanti nell’ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera;

VISTA la delibera n. 46/20/CONS, del 13 febbraio 2020, recante “*Modifiche e integrazioni alla delibera n. 434/19/CONS recante ‘Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2020 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media’*”;

VISTA la delibera n. 47/20/CONS, del 13 febbraio 2020, recante “*Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2020 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e relativi allegati, con la quale l’Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 111/20/CONS, del 16 marzo 2020, recante “*Modalità di pagamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2020 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media: agevolazioni per gli adempimenti di cui alle delibere n. 434/19/CONS e n. 47/20/CONS per l’emergenza COVID-19*”, con la quale il termine ultimo per la trasmissione del modello “Contributo SCM – Anno 2020” e il versamento del contributo dovuto all’Autorità, per le imprese aventi fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro, è stato fissato al 15 giugno 2020;

VISTA la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della delibera n. 434/19/CONS, della società Toptel s.r.l., C.F.07389310587, con sede legale in Roma (RM), via Di Novella n. 10, acquisita con prot. n. 298692 del 13 luglio 2020, con la quale la società ha quantificato il contributo dovuto in euro 1.057,58 (millecinquantasette/58);

RILEVATO che la suddetta società, nonostante abbia trasmesso la dichiarazione per l’anno 2020, non ha versato il contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 434/19/CONS e come dalla stessa quantificato in sede di dichiarazione;

VISTA la nota di sollecito n. prot. 400656 del 30 settembre 2020, notificata a mezzo di posta elettronica certificata in pari data, con la quale il Servizio programmazione bilancio e digitalizzazione ha invitato la società Toptel s.r.l. a provvedere, entro il 15 ottobre 2020, al pagamento del contributo dovuto per l'anno 2020, quantificato in euro 1.057,58 (millecinquantasette/58), oltre agli interessi legali;

CONSIDERATO che la società Toptel s.r.l. non ha tuttora provveduto al pagamento del contributo dovuto;

CONSIDERATO che, sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo, così come previsti nelle delibere annuali dell'Autorità, al fine di assicurare il corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e di garantire la parità di trattamento degli stessi;

RITENUTO, pertanto, che la società Toptel s.r.l. deve versare all'Autorità, per l'anno 2020, un contributo complessivamente pari a euro 1.057,78 (millecinquantasette/78) così composto:

	euro
Contributo 2020	1.057,58
Interessi legali	0,20
Totale	1.057,78

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

il mancato versamento da parte della società Toptel s.r.l., C.F.07389310587, con sede legale in Roma (RM), via Di Novella n. 10, del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo all'anno 2020, secondo quanto disposto dalla delibera n. 434/19/CONS, del 4 novembre 2019 e s.m.i., per un ammontare pari a euro 1.057,78 (millecinquantasette/78) inclusi gli interessi legali;

DIFFIDA

la predetta società a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020, pari a euro 1.057,78 (millecinquantasette/78) comprensivo degli interessi legali, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT59S0542404297000000000582, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all'indicazione “Contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2020”, anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, quietanza dell'avvenuto pagamento.

La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) a euro 258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone